ATHORA
I TUOI SPECIALISTI IN ASSICURAZIONI VITA

ATHORA FUTURO PREVIDENZA

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5103
Istituito in Italia
Soggetto istitutore: Athora Italia S.p.A.

Mura di Santa Chiara, 1
16128 Genova, Italia
+39 010 5498.1
athoraitalia@pec.athoraitalia.it
www.athora.it

PREVIDENZA
ATHORA FUTURO PREVIDENZA

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Documento aggiornato al 30.10.2026.

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Dal periodo d'imposta 2026, I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 5.300 euro all'anno (5.164,57 euro nei periodi d'imposta precedenti).

L'importo totale deducibile deve tener conto anche dei seguenti contributi:

- se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- della contribuzione versata dall'aderente per **reintegrare anticipazioni pregresse**. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.300, pertanto non deducibili, derivanti dal reintegro di anticipazioni prelevate dal montante post 01.01.2007 è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

È possibile devolvere alle forme pensionistiche complementari il TFR in corso di maturazione. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare **non comporta alcun onere fiscale**; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile. Inoltre, il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione alla forma pensionistica complementare.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, **l'aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi**. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale**.**

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (quindi inferiori complessivamente a 26.500 euro nei 5 anni), è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi oltre il limite di 5.300 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per un importo non superiore a ulteriori 2.650 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ VERSATO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (**premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva**) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi – per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027)– non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari con ciò determinando un doppio vantaggio fiscale, sia nella fase contributiva che durante l'erogazione della prestazione.

2. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI - FASE DI ACCUMULO

Per le forme pensionistiche complementari Individuali attuate mediante Contratti di assicurazione sulla vita, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **20%**.

Ai fini della determinazione della base imponibile, i redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list,* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del **12,50%** su tali rendimenti.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo esso è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI – FASE DI EROGAZIONE

Fiscalmente imponibile è la parte delle prestazioni rappresentata dal montante riferibile proporzionalmente a tutti i contributi dedotti nella fase dei versamenti, sia contributi a carico lavoratore sia a carico dell'azienda, ed il montante riferibile al TFR destinato alla previdenza complementare.

In caso di anticipazioni e riscatti, è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dal montante sopra descritto **al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva**, nonché **dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti** (ad esempio, laddove versato più dell'importo massimo deducibile).

Per tutte le forme di liquidazioni soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotto di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo fino ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) e **per l'erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni** soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva del 20% ridotto di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15° fino ad un massimo di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%) si considerino le precisazioni seguenti.

- Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9% (o dal 20 al 15% per l'erogazione frazionata), si fa presente che **il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi.** Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006 e nella Circolare 70/E/2007 dell'Agenzia delle entrate. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.
- Se la data di iscrizione **è anteriore al 1° gennaio 2007**, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari non riscattate totalmente, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, si fa riferimento all'anzianità maggiore fra quelle presenti**.

A. Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

PRESTAZIONI DI CAPITALE E PRESTAZIONI ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 *(Rendita a durata definita, Prelievi e Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni)*

L'imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale, in forma di rendita a durata definita, di prelievi e di erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni, **è soggetta a tassazione separata**.

L'imponibile della prestazione pensionistica è determinato già **al netto della rivalutazione finanziaria cui è stata applicata l'imposta sostitutiva dell'11%**.

Tuttavia, per i vecchi iscritti (assunti e iscritti ad una forma pensionistica complementare prima del 28/04/1993) che optino per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con l'applicazione della vecchia normativa fiscale, **lo scomputo della componente finanziaria non è consentito**.

ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni sono assoggettate **a tassazione separata** prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

RISCATTI

Anche sui riscatti si applica **la tassazione separata** prevista per i capitali, nei casi di riscatti esercitati per cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare o in per decesso dell'aderente, nella misura:

1. **del 50% della posizione individuale maturata**, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

2. **del 100% della posizione individuale maturata**, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

3. **del 100% della posizione individuale maturata**, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto volontario, per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.

PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita vitalizia è **soggetta alla tassazione progressiva IRPEF**, secondo le ordinarie regole di inclusione nella base imponibile della parte di prestazione riferita ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti già tassati in capo alla forma pensionistica complementare.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita vitalizia in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26% ridotta per effetto delle c.d. white list, che concorrono alla formazione della base imponibile della imposta sostitutiva nella misura del 48,08% con l'aliquota del 12,50%.

B – Quota parte delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

PRESTAZIONI DI CAPITALE E PRESTAZIONI ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 *(Rendita a durata definita, Prelievi ed Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni)*

Alle prestazioni in forma **di rendita a durata definita** o di **prelievi liberamente determinabili** nonché al **riscatto del montante residuo in caso di decesso** del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto delle prestazioni erogate in forma di capitale. Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma rendita a durata definita e di prelievi ed il riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia compresa l'erogazione frazionata in un periodo minimo 5 anni indicata a seguire, è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del **15%**, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

I rendimenti finanziari sono soggetti alla tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (vedi precedente Parte 2) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (quindi a tassazione separata).

Nella prestazione in forma erogazione frazionata del montante in un periodo non inferiore a 5 anni la relativa parte imponibile è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del **20%**, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (quindi aliquota minima del 15%).

I rendimenti finanziari sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (vedi

parte 2) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale (quindi tassazione separata). **In caso di decesso del beneficiario** della erogazione frazionata il riscatto da parte degli aventi titolo è soggetto alla tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI CAPITALE

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale (fino ad un massimo del 50%) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione, anche senza versamento di contribuzione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Gli anni di partecipazione antecedenti il 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

ANTICIPAZIONI

- Le anticipazioni erogate **per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni** relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale (15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%).
- Le altre tipologie di anticipazioni ammesse **per acquisto o ristrutturazione della prima casa** o per ulteriori esigenze, sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

RISCATTI

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva, nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Se il riscatto è richiesto per motivazioni che non rientrano nelle cause sopra indicate, sulle somme erogate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1°gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1°gennaio 2007.

PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita vitalizia è soggetta a una **ritenuta a titolo d'imposta** con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, anche senza versamento di contribuzione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi 15% riducibile fino al 9%).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26% riducibile per effetto dell'investimento in titoli pubblici italiani ed esteri equiparati che concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 48,08%.

4. ALTRO

REINTEGRO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI

Alle somme versate a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni, è riservato il trattamento fiscale già indicato nella Parte 1 del documento con riferimento alla Contribuzione. Tali somme, infatti, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Le anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta riferibili ai contributi dedotti dopo il 1° gennaio 2007, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare alla Forma pensionistica l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.